

## RELAZIONE ORGANO AMMINISTRATIVO AL PROGETTO DI FUSIONE

### art. 2501-*quinquies* Codice civile

Gli Amministratori delle società

**Mandacarù Onlus – Società Cooperativa Sociale per un commercio equo e solidale;**

**La Bottega della solidarietà – Società Cooperativa**

hanno redatto il progetto di fusione da attuarsi mediante incorporazione della “La Bottega della solidarietà – Società Cooperativa” nella “Mandacarù Onlus – Società Cooperativa Sociale” per un commercio equo e solidale, la quale varierà la denominazione e la sede legale.

La presente relazione redatta, a norma dell'art. 2501-*quinquies* Codice civile, ha lo scopo di illustrare e giustificare, sotto il profilo economico e giuridico, il progetto in questione ed in particolare di indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote nella misura enunciata nel progetto.

La fusione tra La Bottega della Solidarietà e Mandacarù offrirà molteplici opportunità:

- di commercio al dettaglio: integrazione tra il punto vendita gestito dalla La Bottega della Solidarietà a Sondrio e le quattordici botteghe Mandacarù attive in Trentino ed in Sudtirolo;
- di sviluppo dell'attività di promozione commerciale - *contratto di agente commerciale con Altromercato* – nella Provincia di Sondrio, affiancando così le attività già avviate nelle due Province di Bolzano e Trento;
- culturali rivolte alla cittadinanza, di educazione allo sviluppo, di formazione soci e volontari, a partire dallo sviluppo delle attività in partenariato con Fondazione Altromercato;
- di interventi di sostegno a favore sia dei produttori partner di commercio equo e solidale in Africa, Asia ed America Latina a partire dallo sviluppo delle attività in partenariato con Fondazione Altromercato;
- di finanza solidale a supporto dello sviluppo del commercio equo e solidale, in particolare attraverso il partenariato con il Banco Codesarrollo in Ecuador.

La possibilità di sfruttare economie di scala e la razionalizzazione dei costi di gestione e di amministrazione porteranno benefici in termini di affidabilità ai diversi portatori di interessi della nostra Cooperativa: soci fruitori, soci volontari, soci sovventori e soci lavoratori.

L'integrazione giuridico-formale di tali realtà operative, offrirà inoltre l'opportunità di instaurare un sistema di gestione volto alla semplificazione e all'eliminazione delle ridondanze attualmente presenti, rendendo le attività svolte dalle due cooperative più efficienti e concrete nei confronti dei propri clienti e nei confronti dei produttori svantaggiati e non del commercio equo e ecosolidale.

In definitiva la concentrazione aziendale è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- razionalizzazione dei costi gestionali e degli investimenti funzionali con il perseguimento di economie di scala;
- potenziare la capacità di sviluppare l'attività di promozione commerciale e di integrazione tra i vari punti vendita;
- migliorare il presidio della pianificazione strategica e l'incremento della competitività;
- migliorare il supporto economico, sociale e culturale nei confronti dei produttori partner del commercio equo e solidale in Africa, Asia ed America Latina.

Nel progetto di fusione si comunica la necessità di modificare lo statuto della società incorporante, allo scopo di recepire le modifiche concordate in sede di definizione del progetto medesimo. Dette modifiche sono connesse con la configurazione societaria che si vuole assicurare a seguito della concentrazione aziendale, nei propri legami stretti e istituzionali con tutte le componenti territoriali della comunità a favore della quale la Cooperativa sociale si pone al servizio.

Il punto “Rapporto di cambio e semplificazioni adottate” del progetto di fusione sono dedicati in via specifica ai criteri di determinazione del rapporto di cambio, che risulta stabilito molto semplicemente nel tramutamento alla pari delle quote sociali delle società da incorporare in quelle dell'incorporante. In altri

termini si tratta di riproporre nella nuova società esattamente la preesistente posizione contabile ed economica delle quote sociali, che permangono immutate per valore nominale ed effettivo, sia in termini assoluti che in quelli relativi di concambio.

Il punto "Lo statuto dell'incorporante" del progetto di fusione elenca alcune specifiche motivazioni statutarie che inducono alla suddetta determinazione del criterio di concambio e inibiscono soluzioni alternative.

Una siffatta impostazione discende anche da un assetto normativo settoriale che è ispirato ai principi della pariteticità effettiva - istituzionale ed economica - dei soci, nonché dell'esclusione dello scopo lucrativo e più in generale è improntato ai "requisiti mutualistici".

Sulla scorta di tali premesse non solo si debbono escludere sbilanciamenti di valore o di assetto che consentano di riservare trattamenti differenziati a particolari categorie di soci o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione, ma per definizione risulta tassativo enunciare il rapporto di cambio alla pari, attesa l'impossibilità giuridica ed economica di attrarre nella disponibilità dei portatori di quota, ai fini della quantificazione della rispettiva incidenza nel rapporto, quelle componenti del netto patrimoniale di ciascuna società per le quali la legge o lo statuto escludono qualsiasi possibilità di assegnazione ai soci, prescrivendone al contrario la capitalizzazione ad esclusiva devolvibilità al fondo mutualistico previsto dalla L. 59/92.

Le considerazioni che precedono, precludono pertanto la rivalutazione delle quote sociali di ciascuna Cooperativa partecipante alla fusione in relazione al rispettivo netto patrimoniale; nel contempo l'attenta valutazione economica del predetto netto patrimoniale di ciascuna società, alla luce anche delle situazioni patrimoniali prodotte, consente di accertarne la consistenza in termini reali e la capienza ampiamente commisurata ai valori contabili, ciò che esclude in assoluto la svalutazione delle quote a un importo inferiore rispetto a quello nominale ed effettivamente attribuibile a ciascun socio.

Sotto il profilo organizzativo e operativo si assume che agli effetti contabili di cui al comma 1, punto 6) dell'art. 2501-ter del Codice Civile, agli effetti fiscali di cui al comma 9 dell'art.172 D.P.R. 22.12.86 n.917 la fusione abbia decorrenza dal **01 gennaio 2024**; viene fissata nel primo gennaio 2024 successivamente alla data in cui verrà effettuata al registro delle imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., fermo restando per gli altri aspetti il disposto generale di cui all'art. 2504-bis del Codice Civile.

Trento (TN) 26 Luglio 2023

**Mandacarù Onlus – Società Cooperativa Sociale per un commercio equo e solidale**

Il Presidente